

DELIBERAZIONE 21 FEBBRAIO 2013
72/2013/S/GAS

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI
IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 febbraio 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012" (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2012, 220/2012/E/gas;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 571/2012/A.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 12, della RQDG stabilisce gli obblighi di servizio relativi alla sicurezza per le imprese di distribuzione, fra cui l'obbligo di predisporre per ogni impianto di distribuzione di gas il "*Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas*", mediante l'applicazione della metodologia definita dal Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig) per tubazioni in ghisa, in acciaio non protetto catodicamente o in altro materiale non previsto dalle norme tecniche vigenti (articolo 12, comma 9);

- l'articolo 25, della RQDG prevede, in capo alle imprese distributrici, una serie di obblighi relativi al servizio di pronto intervento, fra cui:
 - (i) l'obbligo di inviare il proprio personale in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento relativa a segnalazione di una delle situazioni indicate all'articolo 10, comma 3 (dispersioni di gas, danneggiamenti in assenza di dispersioni, interruzioni o irregolarità della fornitura di gas; articolo 25, comma 1, lettera e);
 - (ii) l'obbligo di dotarsi di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento (articolo 25, comma 1, lettera g);
 - (iii) l'obbligo di disporre, per tutti gli impianti di distribuzione gestiti, di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute (articolo 25, comma 2, lettera a);
 - (iv) l'obbligo da parte dell'operatore del centralino di pronto intervento di fornire al cliente finale, qualora necessario, *“istruzioni sui comportamenti ...da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento”* (articolo 25, comma 4);
- l'articolo 1, comma 1, della RQDG definisce la “registrazione garantita delle chiamate di pronto intervento” come “la registrazione sequenziale ed inalterabile per ogni chiamata pervenuta ai recapiti telefonici di pronto intervento almeno delle seguenti informazioni:
 - (i) la data di ricevimento della chiamata telefonica;
 - (ii) ora e minuti di inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento, con arrotondamento al minuto superiore;
 - (iii) i dati identificativi della persona che ha effettuato la chiamata telefonica;
 - (iv) il luogo dove si richiede il pronto intervento dell'impresa distributtrice, con indicazione, ove possibile, del recapito completo di indirizzo e numero civico;
 - (v) la situazione segnalata tra quelle indicate dall'articolo 10, comma 10.3;
 - (vi) nel caso in cui la chiamata non sia relativa ad una delle situazioni di pronto intervento indicate dall'articolo 10, comma 10.3, le sole informazioni indicate ai precedenti punti (i) e (ii)”;
- il Titolo VI, della Sezione II, della RQDG ha introdotto, a carico delle imprese di distribuzione, obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorità finalizzati a consentire i necessari controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati registrati e assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, fra i quali:
 - (i) l'obbligo di registrare, per ogni dispersione localizzata, la classificazione della stessa, suddividendo (in funzione della pericolosità e del tempo di riparazione) tra dispersione di classe A1, di classe A2, di classe B e di classe C, suddividendo la dispersione in (i) *“localizzata a seguito della ricerca delle dispersioni sulla rete”* o (ii) *“a seguito di segnalazione di terzi”* (articolo 29, comma 4, lettera e));
 - (i) l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, il dato relativo ai metri di *“rete in acciaio non protetta catodicamente,*

comprensiva dell'acciaio in protezione catodica non efficace", in esercizio al 31 dicembre di due anni solari precedenti a quello della comunicazione (articolo 31, comma 2, lettera d), punto (ii));

- l'articolo 32, comma 2, della RQDG prevede per l'impresa di distribuzione che partecipa al "*sistema incentivante i recuperi di sicurezza*" il dovere di soddisfare, per tutti gli impianti di distribuzione da essa gestiti, dall'1 gennaio dell'anno per il quale partecipa a tale sistema, una serie di requisiti tra i quali quello di disporre di procedure operative – redatte nel rispetto delle norme tecniche vigenti o delle Linee guida definite da organismi tecnici competenti (Cig e Apce) - per le "*attività di classificazione delle dispersioni localizzate*", di "*gestione delle emergenze*" e di "*gestione degli incidenti da gas*" (articolo 32, comma 2, lettera b), punti (iv), (viii) e (ix)).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 220/2012/E/gas, l'Autorità ha disposto una verifica ispettiva nei confronti della società AMG Energia S.p.A. in materia di recuperi di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale, per l'anno 2011;
- dalla verifica ispettiva, effettuata nei giorni 25 e 26 settembre 2012, nei confronti di AMG Energia S.p.A., è emerso che:
 - (i) in violazione dell'articolo 12, comma 9, della RQDG la società – come risulta dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva (punto 11 della *check list*) – non ha redatto il "*Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas*" per l'impianto di distribuzione denominato "Palermo", relativo all'anno 2011;
 - (ii) in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera e), della RQDG, il centralinista di pronto intervento della società, in occasione di una chiamata telefonica (contraddistinta dal progressivo 01-set, della tabella di riepilogo "Verifica dispersioni") per una segnalazione di dispersione di gas, non avrebbe inviato il personale incaricato sul luogo della richiesta;
 - (iii) in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera g) e dell'articolo 1, della RQDG la società non avrebbe assicurato la registrazione garantita di tutte le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento; in particolare la società in sede di verifica ispettiva non è stata in grado di fornire la registrazione della data e dell'ora delle chiamate di pronto intervento – estratte a campione – giunte nei giorni 2 aprile 2011 e 20 giugno 2011 (documento n. 3 allegato alla *check list*);
 - (iv) in violazione dell'articolo 25, comma 2, lettera a), della RQDG la società non avrebbe assicurato la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento; in particolare la società in sede di verifica ispettiva (punto 4 della *check list*) ha dichiarato che "*nell'anno 2011: (dal 30 marzo 2011 al 3 aprile 2011, dal 16 aprile 2011 al 19 aprile 2011, dal 10 giugno 2011 al 28 giugno 2011) si sono verificati alcuni guasti e/o attività di manutenzione dell'infrastruttura tecnologica aziendale che non hanno consentito la registrazione vocale*"; inoltre in sede di verifica ispettiva la società non è stata in grado di fornire sei registrazioni vocali relative alle chiamate giunte al centralino di pronto intervento nei giorni 17 marzo 2011, 20 maggio 2011, 7 giugno 2011, 14 agosto 2011, 9

- settembre 2011, 21 novembre 2011 (contraddistinte rispettivamente dai progressivi 1075974, 1101618, 1107897, 1134665, 1142918 e 1181119 della tabella di riepilogo “Verifica dispersioni”);
- (v) in violazione dell’articolo 25, comma 4, della RQDG il centralinista di pronto intervento della società, in occasione delle chiamate telefoniche (contraddistinte dai progressivi 05-mar, 1068551, 1158985, 1189322, 1200923 della tabella di riepilogo “Verifica dispersioni”) per segnalazioni di dispersione di gas, non avrebbe fornito istruzioni sul comportamento da adottare immediatamente da parte del chiamante in attesa dell’arrivo della squadra di pronto intervento;
- (vi) in violazione dell’articolo 29, comma 4, lettera e), della RQDG, in occasione delle chiamate telefoniche (contraddistinte dai progressivi 1060039, 1085876, 1189322 e 1200923 della tabella di riepilogo “Verifica dispersioni”) per segnalazioni di dispersione di gas, la società non avrebbe registrato su alcun documento aziendale la classificazione del tipo di dispersione;
- (vii) in violazione dell’articolo 31, comma 2, lettera d), punto (ii), della RQDG, la società, in sede di comunicazione annuale all’Autorità dei dati di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas, avrebbe comunicato un dato non corretto sulla lunghezza della propria rete in acciaio in protezione catodica non efficace, riferito al 31 dicembre 2010; in particolare in sede di comunicazione annuale di cui all’articolo citato la società ha comunicato un dato pari a zero metri mentre in sede di verifica ispettiva ha dichiarato (punto 7 della *check list*) che *“la rete in acciaio in protezione catodica non efficace risulta pari a metri 30.000”*;
- (viii) in violazione dell’articolo 32, comma 2, lettera b), punti iv), viii), ix), della RQDG la società non disporrebbe di procedure operative – necessarie per accedere al sistema degli incentivi per la sicurezza gas – per la classificazione delle dispersioni localizzate, per la gestione delle emergenze e per la gestione degli incidenti da gas; in particolare la società in sede di verifica ispettiva ha dichiarato (punto 1 della *check list*): (a) con riferimento alla classificazione delle dispersioni localizzate che *“il personale preposto è stato e viene reso edotto verbalmente dai superiori sulla metodologia di applicazione per la classificazione delle dispersioni riscontrate in loco”*; (b) con riferimento alla gestione delle emergenze e alla gestione degli incidenti da gas, di utilizzare i documenti “AMG Energia S.p.A. – Gestione delle emergenze” e “AMG Energia S.p.A. – Gestione degli incidenti” e che i medesimi *“non sono procedure facenti parte del sistema di qualità aziendale ma si possono considerare procedure interne, attualmente non formalizzate”*.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di AMG Energia S.p.A.

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di AMG Energia S.p.A. per accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione, in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di nominare quale responsabile del procedimento il responsabile dell'Ufficio Speciale Sanzioni ed Impegni, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 571/2012/A e del punto 6, dell'Allegato B alla medesima deliberazione;
3. di fissare in 210 (duecentodieci) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, della deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali dell'Ufficio Speciale Sanzioni ed Impegni;
6. di avvisare che i destinatari del presente atto di avvio possano, a pena di decadenza entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, presentare al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16 della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a AMG Energia S.p.A., Via Ammiraglio Gravina n. 2/E, 90139 Palermo e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni